
La Costituzione d'impresa

Prof.ssa Paola Rossi

Il capitale proprio (1/2)

Il capitale proprio è conferito dall'imprenditore o dai soci al momento della costituzione dell'impresa o in momenti successivi. Tale capitale resta vincolato allo svolgimento dell'attività economica a tempo indeterminato e sottopone il possessore a due rischi:

- Rischio di remunerazione;
- Rischio d'impresa.

Il capitale proprio (2/2)

Nelle imprese societarie il capitale proprio può essere solitamente scomposto in tre parti ideali:

- Capitale sociale;
- Riserve (di utili o di capitale);
- Utili non ancora distribuiti (dell'esercizio in cui si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti per i quali non si è deliberata la distribuzione) meno perdite subite (per i quali non è stata deliberata la copertura);

Il capitale sociale

Il Capitale Sociale è il capitale conferito dai soci al momento della costituzione della società o successivamente (aumento di capitale sociale). E' suddiviso in parti che prendono il nome di azioni (per le società diazioni) o di quote (nelle altre).

Lo Statuto può stabilire il valore nominale delle azioni.

Il capitale sociale – Esempio 1

L' Alfa Spa ha un capitale sociale di Euro 100.000,00 suddiviso in 100.000 azioni dal valore nominale di 1. Il socio X versa Euro 30.000,00, il socio Y Euro 50.000,00 e il socio Z Euro 20.000.

Al socio X si attribuiscono 30.000 azioni, pari al 30% del capitale; al socio Y si attribuiscono 50.000 azioni pari al 50% del capitale; al socio Z si attribuiscono 20.000 azioni pari al 20% del capitale.

Il capitale sociale

La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) ha previsto la possibilità di emettere azioni senza valore nominale o più precisamente senza indicazione del valore nominale. In questo caso il Codice Civile (2346 comma 3) stabilisce che i diritti connessi alla titolarità delle azioni sono esercitabili in proporzione del numero delle azioni possedute in rapporto al totale delle azioni emesse.

Il capitale sociale – Esempio 2

La Alfa Spa ha emesso 100.000 azioni per un valore di 200.000,00. Il socio X possiede il 20% di tali azioni ed il socio Z il restante 80%. Non viene indicato il valore nominale.

Il valore nominale viene determinato indirettamente ed è pari ad Euro 2 (Euro 200.000,00/100.000).

Il capitale di Alfa posseduto da X è pari ad Euro 40.000 suddiviso in 20.000 azioni ed il capitale di Alfa posseduto da Z è pari ad Euro 160.000 suddiviso in 80.000 azioni.

Riserve di Utili, Riserve di Capitale e utile/perdita d'esercizio

Riserve di Utili = si formano a seguito dell'accantonamento di utili realizzati e non distribuiti sotto forma di dividendi. Tali riserve possono essere **obbligatorie o facoltative**.

Riserve di Capitale = sono il risultato di ulteriori apporti da parte dei soci ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni, oppure la conseguenza di rivalutazione degli elementi del patrimonio aziendale. Alle parti ideali di capitale e riserve si aggiunge l'ulteriore quota ideale utile/perdita d'esercizio)

La costituzione d'impresa

La costituzione è il momento in cui i soci promotori s'impegnano a conferire i capitali iniziali necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa:

1. La costituzione dell'impresa individuale;
2. La costituzione delle società di persone;
3. La costituzione delle società di capitali.

La costituzione dell'impresa individuale

L'azienda individuale o impresa individuale è un'azienda costituita da una persona fisica che si assume in via esclusiva ed illimitata la responsabilità della gestione dell'impresa ed il connesso rischio d'impresa.

Il capitale necessario al funzionamento è apportato dal titolare e può derivare da conferimento in denaro o in natura. Il denaro liquido di solito rappresenta la forma di conferimento più diffusa.

La costituzione dell'impresa individuale

L'azienda individuale o impresa individuale è un'azienda costituita da una persona fisica che si assume in via esclusiva ed illimitata la responsabilità della gestione dell'impresa ed il connesso rischio d'impresa.

Il capitale necessario al funzionamento è apportato dal titolare e può derivare da conferimento in denaro o in natura. Il denaro liquido di solito rappresenta la forma di conferimento più diffusa.

Contabilmente nel caso di conferimento in denaro avremo:

VF + = per l'aumento delle disponibilità liquide da registrare in dare (conto finanziario)

VE + = per l'aumento del capitale da registrare in avere nel conto capitale netto (conto economico di capitale)

La costituzione dell'impresa individuale – Esempio 1

In data 16/02/N si procede alla costituzione di un'azienda individuale attraverso un conferimento in denaro con bonifico bancario di Euro 15.000.

	16-feb		Dare	Avere
<u>Banca c/c</u>	a	<u>Capitale Netto</u>	15.000	15.000

Contabilmente nel caso di apporto di beni disgiunti avremo:

VE- e/o VF+ = per rilevare il costo d'apporto di beni (macchinari, attrezzature....) e/o VF+ (per esempio a seguito dell'apporto di crediti) nei rispettivi conti accesi ai beni conferito e/o valori finanziari, in ogni caso da registrare in dare.

VE + = per l'aumento del capitale da registrare in avere del conto capitale netto (conto economico di capitale)

Le società di persone sono imprese collettive il cui capitale appartiene ad una pluralità di persone.

Esistono diverse tipologie di società di persone. Le principali sono:

- 1) Società in nome collettivo;
- 2) Società in accomandita semplice.

La costituzione della società di persone si sviluppa in diversi momenti: la sottoscrizione del capitale sociale ed i conferimenti. Al momento della costituzione i soci sottoscrivono il capitale sociale, impegnandosi ad effettuarne il conferimento. Contabilmente tale fase determina:

VF+ = per l'aumento dei crediti verso soci da registrare in dare in specifici conti;

VE+ = per l'aumento del capitale da registrare in avere del conto Capitale Sociale.

La costituzione delle società di persone

La fase successiva vede i soci conferire effettivamente il denaro o, se il conferimento è in natura, i beni.

I conferimenti in natura possono essere congiunti o disgiunti. Le scritture contabili sono diverse a seconda della tipologia di conferimento. Se il conferimento è un apporto con beni disgiunti, la scrittura si presenta in maniera simile all'impresa individuale. Nel caso di apporto di beni in maniera congiunta, il valore attribuito al complesso produttivo può essere maggiore del valore contabile dei singoli beni che lo costituiscono: se tale differenza è positiva si ha un avviamento.

In data 20/01/N si procede alla costituzione della società in nome collettivo Alfa. Il Socio 1 effettua un conferimento con bonifico per Euro 25.000, il Socio 2 apporta un impianto del valore di Euro 15.000 ed il Socio 3 apporta beni valutati come di seguito: crediti per Euro 10.000 e attrezzature industriali e commerciali per Euro 20.000.

La costituzione delle società di capitali

Le società di capitali sono imprese collettive che hanno personalità giuridica. In esse si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta.

Sono società di capitali:

- Società per azioni (artt.2325-2451 del Codice Civile): prevedono un capitale minimo di 50.000 Euro ed il capitale sociale è suddiviso in azioni di uguale valore nominale.
- Società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483 del Codice Civile): prevedono un capitale minimo di 10.000 Euro.
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) (artt. 2452-2461 del Codice Civile): il capitale minimo è pari a 50.000 Euro ed il capitale è suddiviso in azioni.

Dal punto di vista contabile, la costituzione rileva per tre momenti fondamentali:

- 1) la sottoscrizione del capitale;
- 2) I conferimenti iniziali;
- 3) i conferimenti successivi.

Dal punto di vista contabile, la fase della sottoscrizione determina:

VF+ = per il sorgere del credito verso i soci per i conferimenti che gli stessi s'impegnano ad effettuare con la stipula dell'atto costitutivo da rilevarsi in dare degli appositi conti (ad esempio Azioni c/sottoscrizioni)

VE+ = per aumento del capitale da registrarsi in avere del conto Capitale Sociale.

La costituzione delle società di capitali - Conferimenti

Il capitale sottoscritto deve essere liberato attraverso l'apporto di denaro o di beni in natura. Per il conferimento in denaro, le norme relative alle società di capitali, prevedono che almeno il 25% degli stessi siano versati contestualmente alla sottoscrizione (versamento iniziale) in un conto indisponibile presso un istituto di credito. Tale deposito rimane vincolato e quindi non può essere utilizzato dalla società fino a quando non è iscritta nel registro delle imprese. Dal punto di vista contabile, all'atto del versamento iniziale vincolato:

VF+ = per l'aumento della disponibilità nel conto corrente indisponibile da rilevarsi in dare del Conto Banca c/c vincolato.

VF- = relativa alla riduzione del credito verso gli azionisti da registrarsi in avere del conto Azionisti C/sottoscrizione.

La costituzione delle società di capitali - Conferimenti

Completate queste fasi. Si stipula l'atto costitutivo che dovrà essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese. Solo dopo tale iscrizione le somme depositate sul conto corrente vengono liberate. Contabilmente si ha:

VF - = a seguito della chiusura del conto Banca c/c vincolato da rilevare in avere

VF + = in contropartita per rilevare l'aumento delle disponibilità di banca non vincolate, da registrare in dare del conto Banca c/c.

La costituzione delle società di capitali - Conferimenti

Completate queste fasi. Si stipula l'atto costitutivo che dovrà essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese. Solo dopo tale iscrizione le somme depositate sul conto corrente vengono liberate. Contabilmente si ha:

VF - = a seguito della chiusura del conto Banca c/c vincolato da rilevare in avere

VF + = in contropartita per rilevare l'aumento delle disponibilità di banca non vincolate, da registrare in dare del conto Banca c/c.

La costituzione delle società di capitali – Richiamo dei decimi

Per i successivi conferimenti in denaro (il restante 75%) bisogna attendere la richiesta da parte degli amministratori.

L'operazione può essere distinta in due momenti:

- Il richiamo da parte degli amministratori;
- Il versamento dei soci.

Contabilmente ciò comporta:

VF – = a seguito della riduzione dei crediti verso gli azionisti da rilevare accreditando il conto Azionisti c/sottoscrizione.

VF + = per l'istituzione di un conto denominato Azionisti c/parte richiamata o decimi richiamati da rilevare in dare.

Al momento del versamento dei soci si rileva l'entrata di denaro e la riduzione del credito verso soci.

La costituzione delle società di capitali – Richiamo dei decimi

Per i successivi conferimenti in denaro (il restante 75%) bisogna attendere la richiesta da parte degli amministratori.

L'operazione può essere distinta in due momenti:

- Il richiamo da parte degli amministratori;
- Il versamento dei soci.

Contabilmente ciò comporta:

VF – = a seguito della riduzione dei crediti verso gli azionisti da rilevare accreditando il conto Azionisti c/sottoscrizione.

VF + = per l'istituzione di un conto denominato Azionisti c/parte richiamata o decimi richiamati da rilevare in dare.

Al momento del versamento dei soci si rileva l'entrata di denaro e la riduzione del credito verso soci.

L'atto costitutivo può stabilire che i conferimenti iniziali dei soci avvengano in denaro o in natura. L'art.2342 c.c. dispone che tale tipologia di conferimenti debba essere liberata integralmente all'atto della sottoscrizione delle quote o azioni.

Inoltre il codice civile prevede determinati vincoli e controlli per garantire l'integrità del capitale.



1. Chi conferisce beni in natura deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale che attesti che il valore del bene conferito sia almeno pari a quello attribuito dai soci alla determinazione del capitale;
2. Inoltre gli amministratori, nel termine di 180 giorni dall'iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e procedere alla revisione della stima. Se la revisione della valutazione accerta un minor valore del bene apportato di almeno il 20% si deve procedere alternativamente a ridurre in modo corrispondente il valore del capitale sociale o ad effettuare da parte dei soci un nuovo conferimento in denaro che integri il minor valore del bene apportato o, infine, recedere.

La costituzione delle società di capitali – Conferimenti beni disgiunti - Esempio

Gli amministratori accertano un valore del fabbricato conferito di Euro 110.000 a fronte di un valore di conferimento di Euro 150.000.

Le scritture da registrare in contabilità sono le seguenti:

		Dare	Avere
<u>Minusvalenza da apporto beni</u>	a	<u>Fabbricati</u>	
		40.000	40.000

A seguito della revisione di stima il socio B potrà alternativamente:

- vedersi ridotta la propria quota di partecipazione sociale;
- integrare con un versamento in denaro la differenza scoperta;
- recedere dalla società.

La costituzione delle società di capitali – Conferimenti beni disgiunti - Esempio

a)	<u>Capitale Sociale</u>	a	<u>Minusvalenza da apporto beni in natura</u>	Dare 40.000	Avere 40.000
b)	<u>Azionisti c/reintegro</u>	a	<u>Minusvalenza da apporto beni in natura</u>	Dare 40.000	Avere 40.000
b)	<u>Banca c/c</u>	a	<u>Azionisti c/reintegro</u>	Dare 40.000	Avere 40.000
c)	<u>Capitale Sociale</u>	a	<u>Diversi</u>	Dare 150.000	Avere
			<u>Azionisti c/liquidazioni</u>		110.000
			<u>Minusvalenza da apporto beni in natura</u>		40.000
c)	<u>Azionisti c/liquidazione</u>	a	<u>Fabbricati</u>	Dare 110.000	Avere 110.000